



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 27/01/2011

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BAT ANDRIA

Procedura verifica assoggettabilità a V.I.A.. Acquedotto Pugliese.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - relativo al potenziamento dell'impianto di depurazione dell'agglomerato di Trinitapoli (BT) - proponente Acquedotto Pugliese spa con sede in Bari.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

L'anno 2010 il giorno 15 del mese di ottobre, in Andria negli Uffici del Settore Ambiente, Energia, Aree Protette e Difesa del Suolo presso la sede della Provincia di Barletta-Andria-Trani, sulla base dell'istruttoria espletata

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis

VISTA la nota del 26/05/2010, in atti al prot. n. 10100 del 01/06/2010, con la quale il soggetto proponente, ACQUEDOTTO Pugliese spa, con sede legale in Bari, alla via Cognetti n. 36, ha presentato istanza di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., relativamente al potenziamento dell'impianto di depurazione dell'agglomerato di Trinitapoli;

VISTA la pubblicazione sul B.U.R. Puglia n. 113 del 01/07/2010, dello schema di avviso pubblico della società proponente ACQUEDOTTO Pugliese spa, relativamente alla proposizione progettuale del caso;

PRESO ATTO dei diversi adempimenti dovuti in ossequio alla fase pubblicitica con relativa affissione all'Albo Pretorio del Comune di Trinitapoli dal 14/06/2010 al 30/07/2010, termine decorso senza che siano state formulate osservazioni;

RILEVATO che l'intero carteggio, è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione V.I.A. e che il suddetto Comitato Tecnico nel corso della seduta del 21/09/2010 così si esprimeva: "... omissis... La Legge Regionale prescrive che, per la procedura di assoggettabilità a V.I.A., il richiedente debba trattare in dettaglio i seguenti elementi:

1. Caratteristiche del progetto

a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità). Tali elementi sono considerati in particolare in

- rapporto alla durata e alla dimensione spaziale e temporale degli impatti;
- b) utilizzazione delle risorse naturali;
- c) produzione di rifiuti;
- d) inquinamento e disturbi ambientali;
- e) rischio di incidenti;
- f) impatto sul patrimonio naturale e storico tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate, in particolare zone turistiche urbane o agricole.

2. Ubicazione del progetto

La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto deve essere presa in considerazione tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

PRESO ATTO dei diversi adempimenti dovuti in ossequio alla fase pubblicitica con relativa affissione all'Albo Pretorio del Comune di Trinitapoli dal 14/06/2010 al 30/07/2010, termine decorso senza che siano state formulate osservazioni;

RILEVATO che l'intero carteggio, è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione V.I.A. e che il suddetto Comitato Tecnico nel corso della seduta del 21/09/2010 così si esprimeva: "... omissis... La Legge Regionale prescrive che, per la procedura di assoggettabilità a V.I.A., il richiedente debba trattare in dettaglio i seguenti elementi:

- a) la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- b) la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 1. zone costiere;
 2. zone montuose o forestali;
 3. zone nelle quali gli standard di qualità ambientali della legislazione comunitaria sono già superati;
 4. zone a forte densità demografica;
 5. paesaggi importanti dal punto di vista storico culturale e archeologico;
 6. aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
 7. effetti dell'opera o intervento sulle limitrofe aree naturali protette.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto in particolare:

- a) della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- b) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- c) della probabilità dell'impatto;
- d) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

Dall'analisi degli elaborati consegnati risulta che il richiedente non ha affrontato in dettaglio gli argomenti indicati nella L.R. come discusso nel precedente paragrafo.

CONCLUSIONE

La relazione consegnata dalla società per descrivere l'opera e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla sua realizzazione è dunque difforme da quanto previsto dall'art. 16 della L.R. 11/2001; questa modalità di trattare gli impatti sull'ambiente per l'opera da realizzarsi è anche richiamata dalla modulistica prodotta da codesto Ente per la richiesta della Valutazione di Incidenza Ambientale e della verifica di assoggettabilità a V.I.A..

La modulistica della provincia di BAT prescrive inoltre che i progetti vengano sottoscritti da professionisti abilitati e dunque si richiede che le varie sezioni di cui si compone lo studio vengano opportunamente sottoscritte (es.: il chimico deve dimensionare l'impianto di depurazione, il geologo che

ha elaborato la “relazione geologica” deve anche firmare l’elaborato, il naturalista deve redigere la sezione riguardante gli habitat ecc...).

Si ritiene pertanto che l’AqP debba:

- a. presentare la documentazione e gli elaborato tecnici nelle modalità richieste dalla norma e dalla provincia di BAT;
- b. specificare, con riferimento al piano di tutela delle acque, i limiti prescritti per lo scarico in corso d’acqua non significativo e dunque la necessità di depurare sino al raggiungimento dei limiti di cui alla tabella 4;
- c. specificare se l’adeguamento proposto dell’impianto di depurazione è in linea con le norme tecniche di cui ai regolamenti regionali del 3 novembre 1989 che trattano dell’installazione e dell’esercizio degli impianti depurazione;
- d. chiarire la ragione per cui il dimensionamento del depuratore sia stato fatto “prendendo a riferimento formule, tabelle e coefficienti..” e non con riferimento ai dati storici relativi alla qualità del refluo che si ritiene giornalmente caratterizzato (comunque è opportuno che vengano indicati nel progetto anche questi dati);
- e. chiarire come si intende depurare il refluo durante (tre mesi) i lavori di adeguamento della sezione “biologica” dell’impianto;
- f. indicare in quali impianti AqP è funzionante perfettamente il sistema di sanificazione del refluo depurato con il sistema a raggi UV (il confronto deve essere effettuato anche rispetto a quelli installati) e quali sono i limiti di questa tecnologia;
- g. chiarire come il sistema di telecontrollo possa effettivamente controllare i parametri chimici del refluo scaricato nel canale di bonifica e come si possa intervenire in caso di superamento dei limiti;
- h. dichiarare se, nella realizzazione degli interventi proposti, la qualità del refluo scaricato venga sempre mantenuta nei limiti di Legge;
- i. valutare se, nella realizzazione degli interventi proposti, non vi siano impatti odorigeni. In merito poi alla movimentazione dei mezzi delle autobotti contenenti liquami da depurare e dei fanghi da inviare a recupero e/o smaltimento, occorre che venga indicata la frequenza;
- j. produrre una valutazione, da parte di tecnico competente, dell’impatto acustico conseguente alla realizzazione di queste nuove opere;
- k. specificare come un canale non significativo possa avere “capacità di trasporto idrico e quindi di potere di diluizione, ben maggiore dell’incremento di portata derivante dall’adeguamento dell’impianto” e se il calcolo delle esondazioni sia stato eseguito per tutta la lunghezza del canale;
- l. specificare chi sia il gestore del canale di bonifica “cinque metri” ed esibire la relativa autorizzazione allo scarico per tutta la portata delle acque in uscita dal depuratore (anche nei periodi di piena)... omissis...”.

RILEVATO che l’impianto è ubicato in una area limitrofa al sito di importanza comunitaria (pSIC) denominato “Zone umide della Capitanata” (codice IT 9110005) ed alla zona di Protezione Speciale (ZPC) denominata “Paludi presso il golfo di Manfredonia” (codice IT 9110038) nonché richiamata la L. R. n° 11/2001 e s.m.i., lì dove con la modifica dell’esistente impianto di depurazione farebbe ricomprendere l’intervento nell’elenco B2-az e pertanto andrebbe sottoposto a Verifica di Assogettabilità inoltre essendo limitrofo a siti della “Rete Natura 2000” andrebbe sottoposto anche a Valutazione di Incidenza ambientale (delibera G.R. 304/2006);

PRECISATO che le acque depurate sono scaricate nel canale di bonifica denominato “cinque metri” classificato come corpo idrico superficiale non significativo che prima di sfociare nel mare Adriatico attraversa “i siti di rete Natura 2000”;

RICHIAMATO il comma 3, dell’art. 4, della L.R. 11/2006, in cui gli interventi analoghi di cui alla presente

proposizione sono assoggettati a procedura di V.I.A.;

RICHIAMATO il principio dell'azione ambientale ispirato alla precauzione e alla prevenzione dei danni causati all'ambiente;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;

VISTO l'art. 107 del dec. Leg.vo n. 267/2000;

DETERMINA

1) di ritenere il progetto relativo al potenziamento dell'impianto di depurazione dell'agglomerato di Trinitapoli (BT) - proponente Acquedotto Pugliese spa con sede in Bari, da assoggettare alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità alle indicazioni del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione V.I.A. - nella seduta del 21.09.2010;

2) di trasmettere il presente provvedimento: alla società proponente Acquedotto Pugliese spa con sede in Bari, alla via Cognetti n. 36 nonché al Sig. Sindaco del Comune di Trinitapoli;

3) di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia;

4) di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri ed impegno di spesa a carico dell'Ente;

5) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del dec. Leg.vo. n.152/06 e s.m.i., sul sito web della Provincia di Barletta-Andria Trani nella versione integrale.

Andria, lì 15/10/2010

Il Dirigente
Dott. Vito Bruno
